

Trasporto internazionale di merci su strada - Cass. n. 13891/2020

Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - Trasporto internazionale di merci su strada - Norma ex art. 32 l. n. 1621 del 1960 - Portata interpretativa - Disciplina della sospensione e dell'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria - Configurabilità - Disciplina della decadenza dalla medesima azione - Esclusione.

L'art. 32 della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con l. n. 1621 del 1960) va interpretato nel senso che il termine annuale in esso previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma 3 dell'art. citato si riferisce, testualmente, alla sospensione della "prescription" dell'azione - richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti con la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione" -, mentre la seconda parte del terzo paragrafo riguarda la disciplina dell'interruzione e si riferisce anch'essa alla legge interna del giudice ("il en est de même") con espresso riferimento alla disciplina della "interruption". Dal coordinamento tra i commi 2 e 3 del ricordato art. 32 si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la prescrizione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13891 del 06/07/2020 (Rv. 658480 - 01)

corte

cassazione

13891

2020